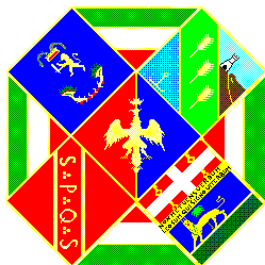


ALLEGATO A



REGIONE LAZIO ASSESSORATO AGRICOLTURA

***DIPARTIMENTO ECONOMICO ED OCCUPAZIONALE
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA***

AREA Produzioni Agricole, Zootecniche ed Agroalimentari

**REGOLAMENTO CE N° 320/2006 – ARTICOLO 6
PROGRAMMA NAZIONALE DI RISTRUTTURAZIONE DEL SETTORE
BIETICOLO-SACCARIFERO**

PIANO DI AZIONE REGIONALE

Il presente atto è composto di n. 16 pagine compresa la presente

Analisi del settore bieticolo-saccarifero della Regione Lazio

La coltivazione della barbabietola da zucchero nel Lazio ha subito, dall'entrata in vigore della riforma dell'OCM zucchero, approvata alla fine del 2005, e regolamentata nel febbraio 2006 con la pubblicazione dei Regolamenti CE n.n. 318, 319 e 320 un inevitabile ridimensionamento.

Le superfici coltivate, prendendo come riferimento gli anni dal 2000 al 2005, vedevano stabilmente investiti a barbabietola da zucchero una media di 5.106 ha. L'anno nel quale si è verificato il massimo investimento in barbabietola da zucchero è stato il 2000 con 5.706 ha, mentre l'anno nel quale si è registrata la minore messa in coltura è il 2004, con una superficie di 4.254 ha. Le produzioni medie totali, riferite sempre agli anni dal 2000 al 2005, risultano essere di 2.305.000 quintali, con estremi che variano da 2.750.000 quintali circa per l'anno 2005, a 1.870.000 quintali circa per l'anno 2004.

Confrontando i dati sopra citati con gli ultimi dati Istat disponibili, riferiti all'anno 2006, emerge chiaramente il repentino declino della bieticoltura laziale.

Le superfici risultano essere pari a circa 1400 ha, mentre la produzione totale si attesta a poco più di 530.000 quintali.

In termini percentuali si è assistito ad una diminuzione del 73% della superficie e del 77% della produzione di barbabietola da zucchero.

Superficie e produzione di barbabietola nel Lazio 2000 – 2006

	Superficie	Produzione	Produzione	Produzione
	Totale	per ha	Totale	Raccolta
Anno	(ha)	(q)	(q)	(q)
2006	1.393	382,6	532.931	462.871
2005	5.586	492,2	2.749.157	2.427.136
2004	4.254	410,1	1.744.355	1.528.509
2003	5.122	365,3	1.871.081	1.639.802
2002	4.823	554,9	2.676.045	2.367.870
2001	5.150	419,2	2.158.835	1.864.374
2000	5.706	461,4	2.632.797	2.379.357

Fonte: Istat

Analizzando brevemente gli areali di produzione, si nota che la provincia di Rieti ha visto scomparire quasi definitivamente la bieticoltura, a fronte di una superficie media coltivata di circa 830 ha. Nella provincia di Roma la bieticoltura ha perso il 74% della superficie coltivata, da una media di ha 1.150 siamo passati, nel 2006, ad ha 300 circa. Lo stesso si può dire della provincia di Viterbo, la quale è passata da una media coltivata di ha 750 circa a meno di ha 200 nel 2006.

Dati meno drammatici, ma comunque non meno preoccupanti, si registrano nella provincia pontina. La provincia di Latina, storicamente area a vocazione bieticola, ha visto contrarsi del 60% la coltivazione della barbabietola, passando da una media di ha 2.300 ad appena ha 909 nel 2006.

Le tabelle che seguono riportano, suddivisi per provincia, i dati delle superfici e delle produzioni.

Superficie e produzione di barbabietola nel Lazio - dati provinciali 2000 – 2006.

ANNO 2.006	Superficie	Produzione	Produzione	Produzione
	Totale	per ha	Totale	Raccolta
	(ha)	(q)	(q)	(q)
VITERBO	186	111,2	20.684	18.181
RIETI	0	0	0	0
ROMA	299	303,2	90.653	80.750
LATINA	908	464,3	421.594	363.940
FROSINONE	0	0	0	0

ANNO 2005	Superficie	Produzione	Produzione	Produzione
	Totale	per ha	Totale	Raccolta
	(ha)	(q)	(q)	(q)
VITERBO	781	500,1	390.577	351.816
RIETI	1.026	722,5	741.328	647.021
ROMA	1.392	499,5	695.237	612.216
LATINA	2.369	384,9	911.848	807.089
FROSINONE	18	564,8	10.167	8.994

ANNO 2004	Superficie	Produzione	Produzione	Produzione
	Totale	per ha	Totale	Raccolta
	(ha)	(q)	(q)	(q)
VITERBO	656	417,1	273.590	247.654
RIETI	693	462,8	320.740	284.761
ROMA	1.028	377,3	387.831	352.818
LATINA	1.877	406,1	762.194	643.276
FROSINONE	0	0	0	0

ANNO 2003	Superficie	Produzione	Produzione	Produzione
	Totale	per ha	Totale	Raccolta
	(ha)	(q)	(q)	(q)
VITERBO	677	372	251.827	232.221
RIETI	800	451,2	360.996	326.306
ROMA	1.241	340	421.975	391.345
LATINA	2.290	353,7	810.042	665.665
FROSINONE	114	230,2	26.241	24.265

ANNO 2002	Superficie	Produzione	Produzione	Produzione
	Totale	per ha	Totale	Raccolta
	(ha)	(q)	(q)	(q)
VITERBO	637	582,1	370.809	331.281
RIETI	816	636	518.962	455.041
ROMA	1.080	582,1	628.686	557.150
LATINA	2.191	502	1.099.945	973.630
FROSINONE	99	582,3	57.643	50.768

ANNO 2001	Superficie	Produzione	Produzione	Produzione
	Totale	per ha	Totale	Raccolta
	(ha)	(q)	(q)	(q)
VITERBO	815	321,4	261.924	239.235
RIETI	783	452,7	354.502	321.760
ROMA	1.136	405,8	461.036	415.498
LATINA	2.383	446,7	1.064.463	872.162
FROSINONE	33	512,4	16.910	15.719

ANNO 2000	Superficie	Produzione	Produzione	Produzione
	Totale	per ha	Totale	Raccolta
	(ha)	(q)	(q)	(q)
VITERBO	974	407,1	396.518	365.470
RIETI	890	467,9	416.403	376.648
ROMA	1.031	482	496.950	457.236
LATINA	2.742	475,1	1.302.841	1.153.576
FROSINONE	69	291,1	20.085	18.071

Fonte: Istat

Analizzando la coltivazione della barbabietola a livello nazionale il Lazio si colloca tra le regioni con una produzione medio-bassa.

Le regioni con la maggiore produzione di barbabietola da zucchero erano Emilia Romagna, Veneto, Marche, Lombardia, Piemonte e Puglia. In queste Regioni le superfici coltivate a barbabietola da zucchero rappresentavano il 70% della superficie totale.

In tali regioni la produzione di barbabietola costituiva una quota significativa della produzione agricola regionale.

Superficie e produzione di barbabietola in Italia – 2005

	Superficie Totale (ha)	Produzione per ha (quintali)	Produzione Totale (quintali)	Produzione Raccolta (quintali)
PIEMONTE	13.715	599,5	8.221.845	7.409.519
LOMBARDIA	21.967	703,7	15.458.187	13.862.577
VENETO	44.977	788	35.442.132	31.611.232
FRIULI-VENEZIA GIULIA	6.485	806,4	5.229.483	4.767.145
EMILIA-ROMAGNA	82.141	676,7	55.583.351	47.876.268
TOSCANA	7.598	483,8	3.675.863	3.262.198
UMBRIA	4.627	568,7	2.631.165	2.313.469
MARCHE	34.675	513,7	17.813.365	15.646.626
LAZIO	5.586	492,2	2.749.157	2.427.136
ABRUZZO	5.929	466,7	2.766.821	2.420.998
MOLISE	3.420	419,3	1.433.986	1.257.441
CAMPANIA	838	472,3	395.798	346.807
PUGLIA	17.105	439,9	7.523.975	6.563.055
BASILICATA	1.289	473,6	610.406	546.502
CALABRIA	886	599,2	530.870	487.128
SARDEGNA	1.805	462,8	835.328	758.728
ITALIA	253.043	635,9	160.901.732	141.556.829
Nord	169.285	708,5	119.934.998	105.526.741
Centro	52.486	511,9	26.869.550	23.649.429
Mezzogiorno	31.272	450,8	14.097.184	12.380.659

Fonte: Istat

Secondo i primi dati sulla campagna 2006, la produzione italiana si è ridotta del 50% a fronte di una riduzione ancora superiore della superficie investita a barbabietola.

Obiettivi e strumenti di intervento

Tenendo conto delle risorse finanziarie assegnate, la Regione Lazio (in base all'accordo sancito dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 20 Aprile 2006) come aiuto alla diversificazione (art. 6 del Reg. CE 320/2006) intende perseguire due degli obiettivi strategici individuati nel Programma nazionale:

1. Sostenere il processo di riconversione produttiva delle imprese agricole coinvolte nel processo di ristrutturazione del settore bieticolo - saccarifero, in un ottica di filiera.
2. Promuovere la diversificazione verso attività extra-agricole.

La Regione Lazio prevede di operare su due misure tra quelle previste dal Programma Nazionale: la misura 121 Asse I "Ammodernamento delle aziende agricole" e la misura 311 Asse III "Diversificazione in attività non agricole".

Questo documento, denominato Piano di Azione Regionale, è attuato conformemente ed in collegamento con il PSR della Regione Lazio.

Il primo obiettivo sarà perseguito, conformemente a quanto previsto dall'asse I del Reg. CE n.1698/05, misura 121, attraverso interventi che favoriscano la riconversione e la ristrutturazione produttiva delle aziende agricole finalizzati all'ammodernamento delle stesse e al recupero di competitività in un ottica di sostenibilità ambientale.

La diversificazione verso attività extra-agricole, che rientra nel secondo obiettivo del Programma regionale, sarà perseguita attraverso l'attivazione dell'azione 3 (sostegno all'offerta agrituristica) misura 311 dell'Asse III del Reg. CE n. 1698/05.

Nello specifico verranno implementate azioni dedicate alla diversificazione delle aziende agricole che possano tradursi in iniziative funzionali allo sviluppo del settore agricolo e rurale nell'area in cui saranno collocati.

I beneficiari delle misure attivate sono gli *"imprenditori agricoli che hanno sottoscritto contratti di fornitura di barbabietola - con Società produttrici che hanno dismesso zuccherifici e rinunciato alla relativa quota - in almeno una delle tre annate di produzione antecedenti la chiusura dell'impianto e per produzioni conferite all'impianto medesimo"*.

Le annate di produzione potranno essere estese a cinque qualora, per cause di forza maggiore, non sia stata possibile la coltivazione di barbabietola nel triennio di riferimento.

Risorse Finanziarie

Le risorse finanziarie pubbliche a carico del FEAGA assegnate alla Regione Lazio per la concessione di aiuti alla diversificazione ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) n. 320/2006, ammontano ad Euro 3.097.495,78, così come previsto dal Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero.

La seguente tabella riporta la ripartizione previsionale dell'impiego delle risorse assegnate per le misure attivate e per anno finanziario.

Nell'ipotesi in cui i fondi destinati ad una misura risultassero eccedenti, rispetto a quanto realmente necessario per il finanziamento di tutte le domande ammesse in graduatoria, potranno essere destinati alla misura che necessita di ulteriore disponibilità finanziaria.

RISORSE FINANZIARIE

	2007	2008	2009	2010	TOTALE
MISURA ASSE I (40%)					
121 AMMODERNAMENTO DELLE AZIENDE AGRICOLE*	0,00	1.238.998,31	0,00	0,00	
MISURA ASSE III (60%)					
311 DIVERSIFICAZIONE IN ATTIVITÀ NON AGRICOLE*	0,00	1.858.497,47	0,00	0,00	
TOTALE	0,00	3.097.495,78	0,00	0,00	3.097.495,78

Nel caso in cui le risorse finanziarie per l'annualità 2008 non fossero totalmente utilizzate, le risorse finanziarie residue saranno riportate nell'annualità 2009.

Coerenza e complementarità con gli interventi di cui alla legge n.81/2006 – Piano nazionale per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticola-saccarifera

La legge 11 marzo 2006, n.81, di conversione del decreto legge n.2 del 10 gennaio 2006, recante "interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria e della pesca, nonché in materia di fiscalità di impresa", prevede l'approvazione, da parte di uno specifico comitato interministeriale, di un piano per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera.

In conformità con il Piano nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero (art. 6 Reg. CE 320/2006), le misure che la Regione Lazio, nel proprio documento, intende attivare appaiono quelle più funzionali a sostenere le imprese agricole coinvolte nel processo di riconversione e ristrutturazione e in particolare attraverso interventi volti a:

- favorire la riconversione produttiva e il risparmio energetico, anche attraverso investimenti finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili ed alla coltivazione di biomassa per finalità energetiche;
- incentivare gli investimenti per incrementare il valore aggiunto delle produzioni agricole e promuovere la "filiera corta", attraverso il sostegno alle attività di trasformazione e commercializzazione realizzabili a livello aziendale;
- razionalizzare e ottimizzare i processi produttivi e incentivare gli investimenti volti a ridurre i costi di produzione, soprattutto attraverso l'introduzione di nuove tecnologie di prodotto e di processo;
- creare opportunità di differenziazione del reddito per le imprese agricole;
- favorire la permanenza sul territorio delle popolazioni rurali, in particolare di quelle giovanili e femminili, e contribuire al miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali.

In sintesi, offrire nuove possibilità di sviluppo e rilancio dell'economia delle zone rurali. Per maggiori dettagli si rimanda alle schede di misura.

Coerenza, complementarità e demarcazione con gli interventi dello sviluppo rurale

L'elemento di demarcazione tra gli interventi da realizzare nell'ambito delle misure attivate dal Piano di Azione Regionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero e quelli delle analoghe misure previste nel PSR Regione Lazio, si baserà sui soggetti che risultano beneficiari degli interventi, così come definiti in precedenza, con le precisazioni previste nelle schede di misura.

Essi non potranno avere accesso alla misura 121 Asse I e alla misura 311 Asse III azione 3 Agriturismo del PSR Regione Lazio.

Potranno invece beneficiare delle altre misure del PSR della Regione Lazio, in quanto le corrispondenti misure del Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero (art. 6 Reg. CE 320/2006) non sono state attivate nel presente Piano di Azione Regionale.

In ogni caso, qualora le risorse per le azioni ammissibili ai sensi del presente Piano di Azione Regionale non fossero sufficienti a coprire le richieste provenienti dai soggetti beneficiari, il sostegno pubblico potrà essere fornito dal PSR Regione Lazio, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 6 del Reg. CE n. 1698/05.

I controlli relativi all'accertamento che un qualsiasi beneficiario non riceva il sostegno per una data operazione da più fonti, saranno garantiti da AGEA che gestisce i pagamenti relativi sia al PSR della Regione Lazio, sia al Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero (art. 6 Reg. CE 320/2006).

La verifica sarà effettuata mediante il controllo che il richiedente il sostegno per il PSR non sia titolare di una domanda di aiuto già approvata a valere sul programma di ristrutturazione e che gli interventi previsti nelle due domande siano tra loro diversi.

Modalità di attuazione del Piano di Azione Regionale

I beneficiari dovranno presentare domanda di aiuto attraverso un avviso pubblico loro riservato, al quale si rimanda per la descrizione dei criteri e delle modalità di attuazione.

La Regione Lazio designa quale Organismo Pagatore l'AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura).

In caso di non completa utilizzazione delle risorse assegnate in una determinata annualità, le risorse non utilizzate vengono riportate all'annualità successiva per consentire il completo utilizzo delle risorse recate dall'art. 6 del Reg. CE n. 320/2006, da parte di ulteriori beneficiari, secondo la medesima procedura.

La gestione e l'attuazione degli interventi è realizzata dalla Regione Lazio sulla base del presente Piano di Azione e in ossequio a principi di efficacia, efficienza e correttezza, in particolare garantendo:

- che le operazioni da finanziare siano selezionate secondo criteri applicabili al presente programma;
- l'esistenza di un efficace sistema di gestione e di controllo nonché di un sistema informatico per la registrazione e la conservazione dei dati relativi all'attuazione, adeguati alle finalità di sorveglianza;
- che i beneficiari e altri Organismi che partecipano all'esecuzione delle operazioni:
 - a) siano informati dei loro obblighi in virtù dell'aiuto loro concesso e adoperino un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative alle operazioni inerenti il programma;
 - b) siano a conoscenza dei requisiti concernenti la trasmissione dei dati alla Regione e la registrazione dei prodotti dei risultati;
- la stesura della relazione annuale sullo stato di attuazione in riferimento al monitoraggio degli interventi;

La Regione provvederà alla stesura della relazione annuale sullo stato di attuazione, così come previsto dal punto 5.4 del Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo saccarifero, e che l'Organismo Pagatore (AGEA) sarà debitamente

informato delle procedure applicate e degli eventuali controlli effettuati sulle operazioni selezionate, prima che siano autorizzati i pagamenti.

Pagamenti

L'Organismo Pagatore per l'erogazione dei contributi ai beneficiari è rappresentato dall'AGEA.

In ogni caso, a norma dell'art. 16 del Reg. CE 968/2006 i pagamenti sono erogati ai beneficiari due volte l'anno, nei mesi di marzo e di settembre, a fronte delle spese ammissibili effettivamente sostenute, documentate e verificate.

L'ultimo pagamento sarà erogato entro e non oltre il 30 settembre 2010.

Controlli

Per quanto concerne i controlli, saranno acquisite le modalità che saranno stabilite in base a specifiche disposizioni predisposte da AGEA, coerentemente a quanto previsto nell'ambito del PSR Regione Lazio.

Monitoraggio degli interventi

La Regione Lazio inoltrerà al Mipaaf, non oltre il 30 Novembre di ogni anno, una relazione sugli interventi attuati nel proprio territorio, che contenga gli elementi necessari per la presentazione, entro il 31 dicembre di ogni anno, della relazione alla Commissione Europea, secondo quanto previsto dal Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero.

MISURA 121 " AMMODERNAMENTO DELLE AZIENDE AGRICOLE"

I beneficiari, così come di seguito definiti, dovranno presentare domanda di aiuto attraverso un avviso pubblico loro riservato, nel quale verranno indicate le modalità operative conformemente a quanto previsto nel PSR Regione Lazio.

Obiettivo specifico: La misura introduce un regime di sostegno per le imprese agricole che hanno ridotto o abbandonato la produzione di barbabietola da zucchero, e che, realizzano investimenti materiali e immateriali per l'ammmodernamento delle strutture e l'introduzione di tecnologie innovative, funzionali al raggiungimento degli obiettivi esplicitati nella misura, che dovranno comportare un miglioramento del rendimento globale dell'azienda agricola.

E' previsto il sostegno per una migliore utilizzazione dei fattori produttivi, anche attraverso una riduzione dei costi di produzione, per promuovere la qualità, tutelare l'ambiente naturale e migliorare le condizioni sulla sicurezza del lavoro, igiene e benessere degli animali, per favorire la diversificazione delle attività agricole, anche verso settori non alimentari quali le coltivazioni a scopo energetico.

Beneficiari: Agli interventi per la riconversione produttiva hanno accesso gli imprenditori agricoli che hanno sottoscritto contratti di fornitura di barbabietola con Società produttrici che hanno dismesso zuccherifici e rinunciato alla relativa quota in almeno una delle tre annate di produzione antecedenti la chiusura dell'impianto e per produzioni conferite all'impianto medesimo.

Le annate di produzione potranno essere estese a cinque qualora, per cause di forza maggiore, non sia stata possibile la coltivazione di barbabietola nel triennio di riferimento.

Portata del sostegno ed azioni: La finalità operativa della misura è quella di concedere un sostegno alle aziende agricole che realizzano gli investimenti materiali ed immateriali per :

- a) migliorare il rendimento globale dell'azienda agricola;
- b) rispettare gli standard comunitari applicabili all'investimento realizzato;

Gli obiettivi specifici che si intendono perseguire sono i seguenti:

- razionalizzazione e ottimizzazione dei processi produttivi e incentivazione di investimenti volti a ridurre i costi di produzione, soprattutto attraverso l'introduzione di nuove tecnologie di prodotto e di processo.
- miglioramento dell'ambiente naturale e delle sue risorse, delle condizioni di igiene e benessere degli animali, delle condizioni di vita e di lavoro.
- adeguamento dell'azienda per il rispetto delle norme in materia di sicurezza, igiene e qualità dell'ambiente naturale e di lavoro nonché per l'igiene ed il benessere degli animali di nuova introduzione.
- incentivazione degli investimenti volti a favorire l'introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità e di strumenti per il controllo e la tracciabilità del prodotto lungo tutta la filiera.

- incentivazione degli investimenti per incrementare il valore aggiunto delle produzioni agricole e promuovere la "filiera corta", attraverso il sostegno alle attività di trasformazione e commercializzazione realizzabili a livello aziendale.
- favorire gli interventi aziendali per la riconversione produttiva e il risparmio energetico, anche attraverso investimenti finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili ed alla coltivazione di biomassa per finalità energetiche.

Demarcazione con altri strumenti di intervento: I soggetti che risultano beneficiari della presente misura non potranno avere accesso all'analogia misura del PSR Regione Lazio.

Ai fini della determinazione del limite massimo del costo complessivo di intervento, si prenderanno a riferimento le risorse finanziarie assegnate alla Regione Lazio ai sensi dell'art. 6 del Reg. CE n. 320/2006.

In ogni caso, qualora le risorse per le azioni ammissibili ai sensi del presente Piano di Azione Regionale non fossero sufficienti a coprire le richieste provenienti dai soggetti beneficiari, il sostegno pubblico potrà essere fornito dal PSR della Regione Lazio, ai sensi dell'articolo 5 paragrafo 6 del Reg. CE n. 1698/05.

Spese ammissibili:

Relativamente all'ammissibilità delle spese, si fa riferimento al documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e ad interventi analoghi" approvato dalla Conferenza Stato Regioni del 14 febbraio 2008, così come definito nell'ambito del PSR della Regione Lazio e specificatamente nella corrispondente misura 121.

In particolare sono ammissibili al sostegno le spese sostenute per:

investimenti materiali:

- 1) costruzione o miglioramento di beni immobili.
- 2) acquisto o leasing con patto di acquisto di nuove macchine, attrezzature, compresi i programmi informatici, fino ad un massimo del loro valore di mercato.

investimenti immateriali:

- 1) acquisizione di know-how.
- 2) supporto tecnico per l'attivazione di sistemi di tracciabilità.
- 3) spese propedeutiche all'acquisizione di certificazioni di processo e di prodotto.
- 4) onorari di professionisti regolarmente iscritti ai relativi ordini professionali.
- 5) acquisto di brevetti e licenze.

Le spese per investimenti immateriali devono essere connesse agli investimenti materiali e non possono superare, comprensive anche delle spese generali, il 25% degli investimenti materiali, di cui al massimo il 10% per la voce 5.

In base a quanto stabilito dall'art. 71(3) del Reg. CE n. 1698/05 non sono ammissibili a contributo

le seguenti categorie di spesa:

- a) l'IVA.
- b) gli interessi passivi.
- c) l'acquisto di terreni per un costo superiore al 10% del totale delle spese ammissibili relative all'operazione considerata.

Limitazioni

Fermo restando quanto già disciplinato nel documento "Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007/2013 del Lazio" in ordine ai criteri di ammissibilità delle spese, non sono ammissibili spese per:

- realizzazione di fabbricati ad uso abitativo;
- acquisizione di beni immobili;
- investimenti di sostituzione (es. i reimpianti di piantagioni a fine ciclo);
- acquisto di diritti di produzione;
- acquisto di animali;
- acquisto di macchine nuove non a norma con le vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di inquinamento e sicurezza;
- acquisto di macchine ed attrezzature per mera sostituzione di dotazioni esistenti, ancora in condizioni di efficienza;
- acquisto di dotazioni usate;
- acquisto di mezzi di trasporto salvo quelli permanentemente attrezzati per l'esclusivo trasporto di merci direttamente connesse all'attività dell'azienda agricola;
- opere di manutenzione ordinaria;
- acquisti di piante annuali e loro messa a dimora e coltivazioni non permanenti, ivi comprese le piante ornamentali.

Vincoli

Per gli interventi relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli aziendali l'approvvigionamento deve essere garantito per almeno i 2/3 dalla stessa azienda.

Per investimenti relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili sono ammissibili esclusivamente gli impianti volti alla produzione di energia termica e/o elettrica che utilizzano materiale organico di origine vegetale o animale proveniente per almeno i 2/3 dall'azienda, nonché da fonti fotovoltaiche o eoliche. La potenzialità produttiva dell'impianto dovrà essere commisurata ai fabbisogni energetici aziendali e la potenza massima degli impianti dovrà essere non superiore a 1 MW. Per la realizzazione degli interventi si dovrà tener conto della normativa vigente in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) nonché degli obblighi connessi alla Valutazione di Incidenza nel caso si intervenga in siti della Rete Natura 2000.

Per gli interventi connessi alla realizzazione degli investimenti di cui sopra si dovrà fare riferimento ai parametri tecnici previsti nell'apposito elaborato tecnico allegato al presente bando compilando, obbligatoriamente, la scheda tecnica specifica alla tipologia di impianto prescelta.

Si fa presente, infine, che tutti gli investimenti preventivati nel campo delle agro-energie dovranno prevedere la contestuale attivazione del "conto energia", pena l'inoperatività dell'operazione finanziabile.

Nel caso di costruzione di serre dovrà essere prodotta una valutazione di sostenibilità ambientale che dovrà tener conto, tra l'altro, dell'efficienza in termini di consumi energetici e di acqua. Per gli impianti irrigui non sono ammissibili interventi che comportano un aumento della superficie irrigua aziendale, ad eccezione di nuovi impianti irrigui ad alta efficienza e bassi consumi idrici esclusivamente nel comparto ortofrutticolo e florovivaistico. In tal caso la domanda dovrà prevedere una specifica valutazione di sostenibilità ambientale dell'investimento che tenga conto degli aspetti connessi alla tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica.

Eleggibilità delle spese

Sono ammissibili le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di aiuto ad eccezione delle spese propedeutiche alla presentazione della domanda stessa. Queste ultime non potranno essere ritenute ammissibili se relative ad un periodo superiore ai 12 mesi antecedenti alla presentazione dell'istanza di aiuto.

Per le aziende che hanno presentato "domanda di pre-adesione" al PSR 2007-2013 Mis. 121 secondo la procedura attivata con la D.G.R. n. 662/2007 (considerate valide ai fini dell'accesso al Bando che seguirà al presente Piano), l'eleggibilità delle spese per attività intraprese o servizi ricevuti dal beneficiario decorre dal 15.05.2007.

Finanziamento

I livelli di aiuto massimi erogabili sono distinti in funzione della tipologia di investimento e del territorio di intervento secondo riportato nella seguente tabella.

	Strutture %	Altri tipi di investimento %
Giovani agricoltori in zona svantaggiata	55	50
Altri imprenditori in zona svantaggiata	45	40
Giovani agricoltori in altre zone	45	40
Altri imprenditori in altre zone	35	35

Per "zona svantaggiata" si intendono le zone individuate ai sensi della lettera a), punti i), ii) e iii) dell'articolo 36 del Reg CE 1698/2005, così classificate:

- per i punti i) e ii) – lettera a) art. 36, sino a nuova perimetrazione, le zone delimitate ai sensi della direttiva 75/268/CEE;
- per il punto iii) – lettera a) – art 36, i siti delle rete Natura 2000 delimitati in attuazione delle direttive comunitarie 79/409/CEE (Uccelli) e 92/43/CEE (Habitat) e le "Zone Vulnerabili ai Nitrati" come individuate ai sensi della direttiva 91/676/CEE (Direttiva nitrati).

La maggiorazione per i giovani agricoltori, con età compresa tra 18 e 40 anni, è applicabile fino a cinque anni a decorrere dalla data di perfezionamento del primo insediamento.

Localizzazione: Tutto il territorio della Regione Lazio.

Spesa Pubblica: 1.238.998,31

Per quanto non espressamente previsto nella presente scheda di misura si rinvia alle disposizioni contenute nel PSR 2007/2013 della Regione Lazio, nonché alle norme vigenti a livello

comunitario, nazionale e regionale ed in particolare alle “Disposizioni per l’attuazione delle misure ad investimento” approvate con D.G.R. n. 412 del 30 maggio 2008.

MISURA 311 “DIVERSIFICAZIONE VERSO ATTIVITÀ NON AGRICOLE”

AZIONE 3 “*Sostegno all’offerta agrituristica*”

I beneficiari, così come di seguito definiti, dovranno presentare domanda di aiuto attraverso un avviso pubblico loro riservato, nel quale verranno indicate le modalità operative, conformemente a quanto previsto nel PSR della Regione Lazio.

Beneficiari: gli imprenditori agricoli (così come definiti ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile) come impresa individuale o società agricola che hanno sottoscritto contratti di fornitura di barbabietola con Società produttrici che hanno dimesso zuccherifici e rinunciato alla relativa quota in almeno una delle tre annate di produzione antecedenti la chiusura dell’impianto e per produzioni conferite all’impianto medesimo.

Le annate di produzione potranno essere estese a cinque, qualora, per cause di forza maggiore, non sia stata possibile la coltivazione di barbabietola nel triennio di riferimento.

Al fine del presente Piano di Azione Regionale viene attivata esclusivamente l’**Azione 3** “*Sostegno all’offerta agrituristica*” della misura 311 del PSR della Regione Lazio. Non vengono attivate le azioni 1, 2 e 4 della medesima misura del PSR.

I soggetti beneficiari dell’azione 3, *Sostegno all’offerta agrituristica*, devono essere iscritti all’elenco provinciale dei soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di agriturismo ex Articolo 17 della L.R. n.14/2006.

Il piano degli investimenti per il quale si richiede il finanziamento deve essere realizzato in piena coerenza con gli obiettivi e le finalità perseguite dalla misura 311 asse III del PSR 2007-2013.

La misura si pone l’obiettivo di incentivare la diversificazione delle attività dell’imprenditore agricolo che rappresenta l’attore principale delle aree rurali e assolve l’importante ruolo di conservare, tutelare e valorizzare le risorse umane, culturali e naturali esistenti in dette aree.

Obiettivo specifico: accompagnare la ristrutturazione e la riconversione delle aziende agricole ex-bieticole attraverso un aiuto alla diversificazione delle attività agricole verso settori non agricoli, promuovendo il ricorso a fonti alternative di reddito e all’incremento dell’occupazione.

Tale obiettivo sarà perseguito attraverso la creazione di opportunità di differenziazione del reddito per le imprese agricole e, in relazione a questo, lo sviluppo dei territori rurali. In particolare si mirerà a qualificare e valorizzare l’offerta agrituristica attraverso:

- il miglioramento delle strutture utilizzate per l’attività agrituristica;
- le innovazioni aziendali funzionali all’informatizzazione e all’adeguamento tecnologico.

Demarcazione con altri strumenti di intervento: I soggetti che risultano beneficiari della presente azione di intervento non potranno avere accesso all'analoga azione del PSR Regione Lazio.

Ai fini della determinazione dell'esaurimento delle risorse, si prenderà a riferimento le risorse finanziarie assegnate alla Regione Lazio ai sensi dell'art. 6 del Reg. CE 320/2006.

In ogni caso, qualora le risorse per le azioni ammissibili dal presente Piano di Azione Regionale non fossero sufficienti a coprire le richieste provenienti dai soggetti beneficiari, il sostegno pubblico potrà essere fornito dal PSR Regione Lazio, ai sensi dell'articolo 5 (6) del Reg. CE n. 1698/05.

Localizzazione: tutto il territorio regionale

Spese ammissibili:

Relativamente all'ammissibilità delle spese, si fa riferimento al documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e ad interventi analoghi" approvato dalla Conferenza Stato Regioni del 14 febbraio 2008, così come definito nell'ambito del PSR della Regione Lazio e in particolare nell'ambito della corrispondente misura 311.

L'azione, in conformità anche con la normativa regionale in materia di agriturismo, comprende le seguenti tipologie di spese ammissibili da destinare ad interventi che migliorano e qualificano le attività di agriturismo così come previste all'art. 2 della L.R. n.14/06 e relativo Regolamento attuativo n. 9/2007 (l'ospitalità in alloggi o in spazi aperti, la somministrazione di pasti e bevande, la degustazione dei prodotti aziendali nonché per lo svolgimento di attività ricreative, culturali, didattiche e sportive):

- opere edili per la conversione, la ristrutturazione e il completamento di immobili aziendali, diversi dall'abitazione principale dell'imprenditore agricolo, dei componenti della famiglia agricola o del personale dipendente, compresi interventi relativi all'impiantistica destinati o da destinare all'attività agrituristica prevista;
- interventi per la realizzazione di spazi e strutture, diversi dall'abitazione principale dell'imprenditore agricolo, dei componenti della famiglia agricola o del personale dipendente, finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche, per la fruizione di soggetti diversamente abili purché non resi già obbligatori da specifiche norme comunitarie;
- interventi di ripristino, adeguamento o realizzazione di aree, strutture e percorsi aziendali destinati all'ospitalità e alla recettività in spazi aperti quali: aree verdi attrezzate, piazzole anche destinate all'agricampeggio, al parcheggio e alla sosta attrezzata di caravan e autocaravan, aree pic-nic, piscine, piccoli impianti sportivi, percorsi pedonali, ippici e ciclabili (le aree da destinare all'ospitalità e alla recettività degli utenti delle attività agrituristiche non potrà essere superiore al 10% della SAT aziendale e comunque non potrà superare i 10.000 mq);
- investimenti per la segnaletica e la messa in sicurezza delle aree e dei percorsi attrezzati;
- realizzazione di ricoveri e strutture necessarie alla gestione e all'alloggiamento di animali oggetto dell'attività agrituristica o a servizio degli ospiti;
- acquisto o leasing di dotazioni (macchine, attrezzature, arredi, ecc.) purché strettamente funzionali allo svolgimento delle attività agrituristiche di ospitalità e ricezione svolte anche all'aperto;
- il restauro o il recupero di dotazioni tradizionali di rilevanza rurale;

- acquisto o leasing con patto di acquisto di strumenti innovativi purché strettamente funzionali alla realizzazione degli interventi previsti e fino ad un massimo del rispettivo valore di mercato.

Spese generali

quali:

- a) onorari di professionisti regolarmente iscritti ai relativi ordini professionali;
- b) studi di fattibilità;
- c) acquisto di brevetti e licenze;
- d) altre spese generali quali spese bancarie e legali (parcelle per consulenze legali, parcelle notarili, ecc.), spese per consulenza tecnica e finanziaria, spese per la tenuta di conto corrente (purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato all'operazione), spese per le garanzie fideiussorie, ecc.

ed altri **investimenti immateriali** quali:

- e) acquisizione di know-how;
- f) spese propedeutiche per l'attivazione dei sistemi di tracciabilità e per l'acquisizione delle certificazioni di processo e di prodotto,

sono ammissibili se direttamente connessi all'iniziativa finanziata e necessari per la sua preparazione o esecuzione. In questo caso la quota complessiva di tutti gli investimenti immateriali ivi comprese le spese generali (lettere da a ad f) non può essere superiore al **12%** del costo totale dell'investimento, di cui al massimo il 10% imputabile alla sola lettera a) onorari di professionisti.

Nel caso di iniziative che interessino l'esclusivo acquisto di dotazioni, le spese generali, direttamente connesse all'iniziativa finanziata comprensive di onorari professionali, sono ritenute ammissibili a finanziamento nel limite massimo del 3% dell'investimento complessivo e con un massimale di Euro 5.000,00 - Iva esclusa.

Dovranno comunque essere rispettate le seguenti condizioni previste dalla normativa comunitaria e in base a quanto stabilito dall'art. 71(3) del Reg. CE n. 1698/05 **non sono ammissibili** a contributo le seguenti categorie di spesa:

- l'IVA;
- gli interessi passivi;
- l'acquisto di terreni per un costo superiore al 10% del totale delle spese ammissibili relative all'operazione considerata;
- interventi di sostituzione;
- acquisto di beni immobili;
- acquisto, a qualsiasi titolo di animali e piante annuali e la loro messa a dimora;
- realizzazione di interventi finalizzati per la vendita e la trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato;
- gestione dell'azienda agricola;
- spese per noleggio di macchine ed attrezzature;
- spese amministrative e per il personale;
- realizzazione di opere di manutenzione ordinaria;
- nel caso di Leasing, i costi connessi al contratto quali la garanzia del concedente;
- costi di rifinanziamento, le spese generali, gli oneri assicurativi.

Eleggibilità delle spese

Sono ammissibili le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di aiuto ad eccezione delle spese propedeutiche alla presentazione della domanda stessa. Queste

ultime non potranno essere ritenute ammissibili se relative ad un periodo superiore ai 12 mesi antecedenti alla presentazione dell'istanza di aiuto.

Finanziamento

Per gli interventi finanziati nell'ambito della presente misura sono fissati i seguenti massimali riferiti al costo totale degli investimenti ammissibili di cui una azienda può beneficiare nell'intero periodo di programmazione 2007/2013, che potranno essere raggiunti con un massimo di numero due piani di investimento:

- € 1.000.000,00 per il costo totale dell'investimento ammissibile
- € 200.000,00 di contributo pubblico.

In ogni caso qualsiasi aiuto concesso ai sensi della misura 311 deve essere conforme al Regolamento "de minimis" n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore, pubblicato sulla GUUE L 379 del 28.12.2006. Il beneficiario è comunque tenuto a comunicare alla Regione altri eventuali finanziamenti pubblici percepiti nell'arco dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso;

I livelli di aiuto massimi erogabili sono distinti in funzione della tipologia di investimento e del territorio di intervento, secondo quanto di seguito riportato:

	Interventi strutturali %	Altri tipi di investimento %
Giovani agricoltori in zona svantaggiata ¹	55	50
Altri imprenditori in zona svantaggiata	45	40
Giovani agricoltori in altre zone ²	45	40
Altri imprenditori in altre zone	35	35

Spesa Pubblica: **1.858.497,47**

Per quanto non espressamente previsto nella presente scheda di misura si rinvia alle disposizioni contenute nel PSR 2007/2013 Regione Lazio, nonché alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale ed in particolare alle "Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento" approvate con D.G.R. n. 412 del 30 maggio 2008.

¹ Per "**zona svantaggiata**" si intendono le zone individuate ai sensi della lettera a), punti i), ii) e iii) dell'articolo 36 del Reg CE 1698/2005, così classificate:

- per i punti i) e ii) – lettera a) art. 36, sino a nuova perimetrazione, le zone delimitate ai sensi della direttiva 75/268/CEE;
- per il punto iii) lettera a) art 36, i siti delle rete Natura 2000 delimitati in attuazione delle direttive comunitarie 79/409/CEE (Uccelli) e 92/43/CEE (Habitat) e le "Zone Vulnerabili dai Nitrati" come individuate ai sensi della direttiva 91/676/CEE (Direttiva nitrati)

² La maggiorazione per i **giovani agricoltori**, soggetti di età compresa tra 18 e 40 anni, è applicabile fino a cinque anni a decorrere dalla data di perfezionamento del primo insediamento.